

COMUNE DI LIZZANO

PROVINCIA DI TARANTO

PAREGGIO DI BILANCIO 2016-2018

**Relazione allegata
al Bilancio di previsione**

SOMMARIO

| | |
|------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Il quadro normativo vigente | |
| 1.1 Aspetti introduttivi | |
| 1.2 Definizione dell'obiettivo | |
| 1.3 Aspetti informativi..... | |
| 1.4 Sanzioni | |
| 2. Applicazione delle disposizioni di legge al nostro ente | |
| 2.1 L'obiettivo da conseguire nell'anno 2016 2017 2018 | |
| 3. Conclusioni | |

1. Il quadro normativo vigente

1.1 Aspetti introduttivi

La legge di stabilità 2016 modifica profondamente il quadro dei vincoli di finanza pubblica applicabili agli enti territoriali. Dopo quasi venti anni dalla sua introduzione, infatti, dal 1° gennaio 2016 non si applica più il Patto di stabilità interno, sostituito da nuovo meccanismo basato sull'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio.

In attesa delle prime istruzioni da parte dei competenti organi statali (Ragioneria Generale dello Stato, Commissione Arconet, Corte dei conti), conviene riassumere i contenuti salienti della nuova disciplina, al fine di valutarne le implicazioni per il nostro ente.

Preliminarmente, tuttavia, occorre chiarirne il legame con la Legge 243/2012. Quest'ultima impone, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, il conseguimento, sia a preventivo che a consuntivo, del pareggio fra entrate e spese finali e fra entrate e spese correnti, entrambi declinati sia in termini di competenza che di cassa.

Essa, inoltre, pone limitazioni molto restrittive sull'indebitamento, obbligando ad attivarlo solo nell'ambito di intese a livello regionale.

Al contrario, la legge di stabilità 2016 menziona solo il pareggio fra entrate e spese finali in termini di competenza, tralasciando gli altri obiettivi previsti dalla Legge 243, e non ripropone le limitazioni sull'indebitamento.

Al riguardo, la relazione di accompagnamento alla legge di stabilità 2016 afferma di avere anticipato di un anno l'applicazione della Legge 243, dal momento che l'applicazione a regime riguarda i bilanci che, in base alla disciplina generale, si dovrebbero approvare dopo il 1° gennaio 2016, ossia quelli relativi al 2017.

Inoltre, la legge di stabilità 2016 da attuazione alla Legge 243, individuando come saldo da presidiare con monitoraggi e sanzioni solo quello finale di competenza.

Ai fini della programmazione, quindi, abbiamo considerato come obiettivo principale solo quello previsto dalla legge di stabilità 2016, anche se in sede di rendiconto si procederà anche alla verifica degli altri obiettivi previsti dalla Legge 243, in attesa della sua eventuale modifica o abrogazione.

1.2 Definizione dell'obiettivo

Come detto, l'obiettivo previsto dalla legge di stabilità 2016 è declinato in termini di saldo di competenza fra entrate e spese finali, laddove per entrate finali si intendono quelle dei primi cinque titoli e per spese finali quelle dei primi tre titoli del bilancio armonizzato.

Questo saldo dovrà essere almeno pari a 0, fatti salvi i casi di "debiti" o "crediti" dall'adesione al Patto orizzontale negli anni 2014 e 2015, nel qual caso l'obiettivo può assumere valore positivo o negativo.

Fra le entrate valide ai fini del pareggio non compaiono né l'avanzo né i prestiti (Titolo VI), mentre fra le spese non rilevano i rimborsi delle quote capitali di mutui e altre forme di indebitamento (Titolo IV). Inoltre, le spese devono essere considerate al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri fondi accantonati). Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente da indebitamento".

Ai fini del pareggio, a differenza di quanto previsto per il Patto, non sono previste voci di entrata o di spesa escluse dal saldo. Inoltre, deve essere segnalata l'inclusione del titolo V in entrata (Riduzioni attività finanziarie) e del titolo III (Incremento attività finanziarie) in spesa, per cui ai fini del pareggio rilevano anche le ri-scossioni e le concessioni di crediti. Ancora, in entrata vanno conteggiate le alienazioni di titoli e in spesa gli acquisti di azioni e i con-ferimenti di capitale.

Come detto, l'obiettivo deve essere conseguito in termini di sola competenza (accertamenti – impegni), mentre non sono più previsti vincoli di cassa.

1.3 Adempimenti informativi

Gli enti soggetti alla disciplina del pareggio sono chiamati agli stessi adempimenti già previsti dal Patto, ossia:

- a) obbligo di allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo del rispetto dell'obiettivo;
- b) monitoraggio periodico;
- c) certificazione finale.

Per quanto concerne il prospetto, esso è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del D.Lgs. 118/2011 (ossia con decreto ministeriale previa deliberazione della c.d. commissione Arconet) e deve contenere le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del saldo. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che ne definisce la struttura.

Per quanto concerne il monitoraggio e la certificazione, è sostanzialmente confermata la disciplina già prevista per il Patto. Invero, non è prevista la tempistica per il monitoraggio (che ai fini Patto era semestrale), rimessa ad un successivo decreto ministeriale che approverà il relativo modello e quello relativo alla certificazione.

Riguardo a quest'ultima, si conferma il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo per l'invio, a pena di applicazione delle medesime sanzioni previste in caso di mancato rispetto dell'obiettivo. La certificazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

I revisori (*rectius*, il presidente nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico), sono tenuti, a pena di decadenza ad inviare la certificazione in qualità di commissari ad acta entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del rendiconto. La certificazione del commissario ad acta:

- se positiva determina l'applicazione delle sanzioni relative al divieto di effettuare assunzioni di personale e dell'obbligo di rideterminare le indennità degli amministratori;
- se negativa provoca l'applicazione di tutte le sanzioni previste in caso di inadempimento.

L'erogazione delle risorse o trasferimenti erariali sono sospesi fino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta della documentazione.

1.4 Sanzioni

Anche la disciplina delle sanzioni è pressoché identica a quella relativa al Patto.

L'ente che non rispetta il proprio obiettivo:

- a) è assoggettato ad una riduzione delle spettanze in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di incapienza il medesimo ente è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
- b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
- e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014.

Agli enti per i quali il mancato conseguimento dell'obiettivo sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione dell'inadempimento.

È stata riproposta anche la disposizione per cui, qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto dell'obiettivo è stato artificialmente conseguito mediante una non

corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse condannano gli amministratori che le hanno poste in essere ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e i responsabili del servizio economico-finanziario ad una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

2. Applicazione delle disposizioni di legge al nostro ente

2.1 L'obiettivo da conseguire nell'anno 2016 2017 2018

Per il 2016, come detto, l'obiettivo deve essere realizzato in termini di saldo fra entrate e spese finali in termini di competenza.

Tale saldo, inteso come differenza fra accertamenti relativi ai primi cinque titoli dell'entrata e impegni relativi ai primi tre titoli della spesa, deve risultare sia in sede di previsione che in sede di rendiconto pari a 0.

Fra le entrate rilevanti ai fini del pareggio è inclusa la quota di fondo pluriennale vincolato prevista in entrata non derivante da debito. Simmetricamente, sempre il 2016, fra le spese rilevanti ai fini del saldo va conteggiata anche la quota di fondo pluriennale vincolato prevista spesa non derivante da debito.

Si tratta di una regola simile a quella prevista per il Patto 2015, ma estesa anche al fondo pluriennale vincolato di parte capitale, oltre che a quello di parte corrente.

In pratica, essa consente di utilizzare il fondo pluriennale vincolato non derivante da debito come un'entrata valida per dare copertura alla quota di impegni imputata sul 2016.

Simmetricamente, la quota residua di fondo pluriennale vincolato non derivante da debito non consumata nel 2016 e quindi riportata come fondo pluriennale vincolato di spesa unitamente alle eventuali entrate accertate nel 2016 e correlate ad impegni imputati ad esercizi successivi deve essere sommata alle spese rilevanti ai fini del pareggio, anche se non impegnata.

Invece, il fondo crediti di dubbia esigibilità impatta sul pareggio in modo differente da quanto previsto ai fini del Patto. Per quest'ultimo, infatti, il fondo deve essere sottratto dall'obiettivo ma rileva nel saldo come se fosse impegnato.

Ai fini del pareggio, al contrario, il fondo accantonato (sia in parte corrente che eventualmente in conto capitale) deve essere scorporato dalle spese rilevanti. Siccome, ovviamente, i relativi accertamenti devono essere conteggiati in entrata, tale disciplina determina un avanzo strutturale pari all'importo del fondo stanziato a bilancio, che va a sommarsi all'eventuale surplus derivante dall'esclusione delle spese di rimborso delle quote capitali dei prestiti.

Non devono essere conteggiati neppure gli importi accantonati a fondi spese e rischi futuri destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Neppure deve essere conteggiata la quota accantonata a copertura del disavanzo da riaccertamento straordinario.

La tabella seguente riporta in modo aggregato gli importi inseriti in bilancio.

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

| EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N | COMPETENZA ANNO N+1 | COMPETENZA ANNO N+2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) | (+) | 583.811,17 | | |
| B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) | (+) | 1.444.223,15 | | |
| C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | (+) | 5.439.566,00 | 5.439.566,00 | 5.439.566,00 |
| D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti | (+) | 640.504,00 | 623.004,00 | 598.004,00 |
| D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) | (-) | 0,00 | | |
| D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) | (-) | 0,00 | | |
| D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) | (+) | 640.504,00 | 623.004,00 | 598.004,00 |
| E) Titolo 3 - Entrate extratributarie | (+) | 433.634,00 | 433.634,00 | 433.634,00 |
| F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | (+) | 5.489.536,12 | 5.064.137,61 | 16.996.660,00 |
| G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) | (+) | 12.003.240,12 | 11.560.341,61 | 23.467.864,00 |
| I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 6.905.230,67 | 6.340.685,50 | 5.971.011,00 |
| I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) | (+) | 222.246,50 | | |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾ | (-) | 139.900,00 | 178.050,00 | 216.200,00 |
| I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾ | (-) | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.390,00 |
| I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) | (-) | 0,00 | | |
| I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) | (-) | 0,00 | | |
| I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) | (+) | 6.885.187,17 | 6.060.245,50 | 5.652.421,00 |
| L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 6.561.265,68 | 5.430.013,28 | 17.678.412,43 |
| L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) | (+) | 539.933,79 | | |
| L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) | (-) | 0,00 | | |
| L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) | (-) | 0,00 | | |
| L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) | (-) | 0,00 | | |
| L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale) | (-) | 0,00 | | |
| L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) | (+) | 7.101.199,47 | 5.430.013,28 | 17.678.412,43 |
| M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=L+M) | | 13.986.386,64 | 11.490.258,78 | 23.330.833,43 |
| O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) | | 44.887,80 | 70.082,83 | 137.030,57 |
| Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾ | (-)/(+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾ | (-)/(+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾ | (-)/(+) | 0,00 | | |
| Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾ | (-)/(+) | 0,00 | 0,00 | |
| Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾ | (-)/(+) | 0,00 | | |
| Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)⁽⁵⁾ | (-)/(+) | -44.000,00 | -31.000,00 | |
| EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾ | | 887,80 | 39.082,83 | 137.030,57 |

Il saldo finale:

- Pari a € 887,80 per l'anno 2016;
- Pari a € 39.082,83 per l'anno 2017;
- Pari a € 137.030,57 per l'anno 2018;

risulta in linea con l'obiettivo di saldo non negativo.

3. Conclusioni

In conclusione, ed alla luce di quanto riportato nella presente relazione, si può dedurre che le previsioni di bilancio

- rispettano
- non rispettano

gli obiettivi del pareggio di bilancio per gli anni 2016 - 2018.